



Regione Piemonte

**Ente di gestione
Parco naturale delle Capanne di Marcarolo
Bosio, Alessandria**

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 22 del 27 giugno 2014

OGGETTO: Approvazione di una Convenzione ex art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie locali del 22/1/2004 con il Comune di Bosio (AL), per la realizzazione di servizi istituzionali dell'Ente Parco.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. "Istituzione di Ecomusei del Piemonte".

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/12/1996 "Istituzione dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni".

Preso atto che l'Ente Parco è il Soggetto gestore dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Dato atto che ad oggi la dotazione organica dell'Ente Parco, risulta coperta dalla Regione Piemonte per una percentuale pari al solo 57%.

Dato inoltre atto dell'impossibilità di ricorrere a forme di contratto di lavoro flessibile.

Considerata la necessità dell'Ente Parco di continuare ad attuare le finalità istituzionali e in particolare i servizi di seguito evidenziati:

- ◆ di sostegno alla fruizione sociale e sostenibile dell'Area protetta e alla diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- ◆ di manutenzione delle sedi e dei sentieri dell'Area protetta al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico in essa presenti;
- ◆ di gestire e aprire al pubblico la sede dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Considerato inoltre che ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/1/2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, è possibile, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri Enti per periodi di tempo predeterminati mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza.

Visto in particolare il comma 1[^] del citato articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione

parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.”

Dato atto che l'Ente Parco ha la necessità di garantire il migliore funzionamento delle proprie sedi e delle strutture e dei manufatti presenti sul territorio dell'Area protetta.

Ritenuto pertanto richiedere al Comune di Bosio la disponibilità a sottoscrivere idonea Convenzione ai sensi del suddetto CCNL 22/1/2004, al fine di poter utilizzare personale dipendente del Comune, con qualifica di esecutore tecnico / operaio (Cat. B), per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (e quindi a tempo parziale), per il periodo di un anno, al fine di realizzare e dare continuità ai servizi istituzionali di seguito evidenziati:

- ◆ di sostegno alla fruizione sociale e sostenibile dell'Area protetta e alla diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- ◆ di manutenzione delle sedi e dei sentieri dell'Area protetta al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico in essa presenti;
- ◆ di gestione e apertura al pubblico la sede dell'Ecomuseo di Cascina Mogliani.

Visto lo schema di Convenzione, allegato alla presente, con il quale sono disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due Enti (Comune di Bosio ed Ente Parco), la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci.

Ritenuto opportuno approvare la Convenzione ex art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie locali del 22/1/2004 con il Comune di Bosio (AL), per la realizzazione di servizi istituzionali dell'Ente Parco, allegata alla presente.

Ritenuto infine di assegnare al Direttore dell'Ente Parco, per l'attuazione della suddetta Convenzione, la somma complessiva di € 15.000,00, come di seguito indicato:

- ◆ per la somma di € 10.000,00 dal Cap. 305;
- ◆ per la somma di € 5.000,00 dal Cap. 505.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e s.m.i. e della D.D. n. 22/2014, è stato espresso il parere favorevole del Funzionario Amministrativo Annarita Benzo, in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

Ritenuto di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza, con immediata esecutività.

Tutto ciò premesso.

IL PRESIDENTE

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

Visto il D.P.G.R. n. 91 del 30 dicembre 2011 "Nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo ai sensi della legge regionale 19 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)".

DECRETA

di richiedere al Comune di Bosio la disponibilità a sottoscrivere idonea Convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22/1/2004, al fine di poter utilizzare personale dipendente del Comune, con qualifica di esecutore tecnico / operaio (Cat. B), per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (e quindi a tempo parziale), per il periodo di un anno, al fine di realizzare e dare continuità ai servizi istituzionali di seguito evidenziati:

- ◆ di sostegno alla fruizione sociale e sostenibile dell'Area protetta e alla diffusione della cultura e dell'educazione ambientale;
- ◆ di manutenzione delle sedi e dei sentieri dell'Area protetta al fine di valorizzare il patrimonio storico-culturale e architettonico in essa presenti;
- ◆ di gestione e apertura al pubblico la sede dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni.

di approvare la Convenzione ex art. 14 del CCNL Regioni – Autonomie locali del 22/1/2004 con il Comune di Bosio (AL), per la realizzazione di servizi istituzionali dell'Ente Parco, allegata alla presente.

di assegnare al Direttore dell'Ente Parco, per l'attuazione della suddetta Convenzione, la somma complessiva di € 15.000,00, come di seguito indicato:

- ◆ per la somma di € 10.000,00 dal Cap. 305;
- ◆ per la somma di € 5.000,00 dal Cap. 505;

di trasmettere copia del presente decreto al Comune di Bosio per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza;

di adottare il presente provvedimento, vista l'urgenza, con immediata esecutività;

il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo (www.parcocapanne.it).

Allegato n.1: schema Convenzione ex art. 14 CCNL 2004.